

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 Consiglio Regionale del Veneto

N del 23/12/2013 Prot.: 0023089 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Sede



IX LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 354
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Cristiano Corazzari, Luca Baggio, Andrea Bassi, Federico Caner, Bruno Cappon, Vittorino Cenci, Roberto Ciambetti, Maurizio Conte, Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi, Giovanni Furlanetto, Arianna Lazzarini, Franco Manzato, Gianpiero Possamai, Daniele Stival, Paolo Tosato e Matteo Toscani relativa a: "NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE".

Si comunica che con nota datata 11 dicembre 2013, il Consigliere Ciambetti ha ritirato la propria sottoscrizione al progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

D'ORDINE DEL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE


(dott. Roberto Zanon)

GV/sd
pd/tpdi 354 ritiro firmatari

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
drai.uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 354

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Corazzari, Tosato, Caner, Finco, Furlanetto, Conte, Baggio, Cappon, Cenci, Lazzarini, Possamai, Toscani, Stival, Finozzi, Manzato e Bassi *

NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÈ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 maggio 2013.

* Con nota del 12 dicembre 2013, prot. 22327, il consigliere Ciambetti ha ritirato la propria firma dalla proposta di legge.

NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÈ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE

Relazione:

La presente proposta di legge interviene sul fenomeno del gioco d'azzardo e le sue ricadute personali, familiari e sociali, tra cui l'aumento tra la popolazione della patologia di dipendenza correlata, denominata Gioco d'Azzardo Patologico (GAP). La patologia è descritta nel Manuale Statistico-Diagnostico dei disturbi mentali nella sua IV versione (DSM-IV; 1994) e ha affinità con il gruppo dei Disturbi Ossessivo-Compulsivi (DOC) e con i comportamenti d'abuso e le dipendenze. Il giocatore d'azzardo patologico viene descritto dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-IV) come una persona che presenta un'incapacità cronica e progressiva a resistere all'impulso di giocare d'azzardo, con un comportamento conseguente che compromette, disturba o danneggia se stesso, la sua famiglia o le sue attività professionali.

L'American Psychiatric Association definisce i seguenti criteri diagnostici per il gioco patologico:

- 1. il soggetto è cronicamente e progressivamente incapace di resistere all'impulso di giocare;*
- 2. il gioco compromette, disgrega o danneggia le aspirazioni familiari, personali ed attitudinali, come indicato da almeno tre dei punti che seguono:*
 - a) arresto per falsificazione, frode, appropriazione indebita o evasione fiscale mirate al conseguimento di denaro per giocare;*
 - b) mancato risarcimento di un debito o altre pendenze finanziarie;*
 - c) rapporti familiari o coniugali danneggiati dal gioco;*
 - d) ottenimento di un prestito da fonti illegali;*
 - e) incapacità di rendere ragione delle proprie perdite. Se richiesto, il soggetto è capace di procurarsi delle false testimonianze come prova della vincita;*
 - f) perdita del lavoro per assenteismo causato dalla dedizione al gioco;*
 - g) necessità di trovare altre persone in grado di prestare dei soldi per alleggerire una situazione finanziaria disperata.*

Il mercato del gioco e, in particolare, quello del gioco d'azzardo, legale ed illegale, in Italia è in fortissima espansione anche con riferimento al gioco d'azzardo on line. La spesa in Italia per il gioco d'azzardo è passata dai 14,3 miliardi di euro incassati nel 2000 agli oltre 78 miliardi nel 2011 (fonte: Monopoli di Stato).

La diffusione sempre più capillare di slot-machines e videogiochi ha avvicinato negli ultimi anni un sempre maggior numero di persone al rischio dell'instaurarsi di dipendenze patologiche da gioco, seguendo un trend che è già stato osservato negli USA, in altre nazioni europee e che si sta affermando anche in Italia.

Secondo i rapporti annuali Eurispes degli ultimi anni (2009 e 2010), i dati relativi alle somme di denaro annue, in media, destinate da ogni nucleo familiare

ad attività di gioco legali e/o illegali sono state caratterizzate da una continua, forte progressione, tanto che, in termini di fatturato prodotto, già dal 2008, l'industria del gioco era posizionata in Italia al terzo posto, dopo ENI e FIAT. Parallelamente all'espansione del fenomeno sociale del gioco, soprattutto d'azzardo, si assiste ad un aumento dei casi di patologia da dipendenza da gioco.

Studi epidemiologici Italiani stimano che la prevalenza life-time del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) varia dallo 0,4 per cento al 3,4 per cento negli adulti con tassi di prevalenza più elevati nella popolazione adolescente, dove la percentuale può arrivare fino al 8 per cento. Questo significa che possiamo considerare giocatori patologici un numero che va dalle 500 mila alle 700 mila persone. In certe zone del Paese si arriva fino al 7 per cento della popolazione adulta fino al 23 per cento se si considera la popolazione di giovani adulti.

Nel solo Veneto la spesa pro-capite relativa al gioco d'azzardo è cresciuta del 43,5 per cento dal 2008 al 2011. In questo intervallo di tempo, la nostra Regione è passata dal diciottesimo al quindicesimo posto per spesa pro-capite: era di 747 euro nel 2008, oggi è di 1072.

Si stima che in Veneto le persone con problemi di GAP siano in totale circa 15 mila. In particolare uno studio condotto su 300 giovani tra i 15 e i 20 anni ha rilevato che il 61 per cento partecipa a giochi che prevedono la possibilità di vincite in denaro: lotto, superenalotto, gratta e vinci, videopoker, scommesse.

Sul fronte della regolazione, la politica adottata dallo Stato appare fortemente contraddittoria, poiché allo stesso tempo agisce, da un lato, per favorire una maggiore liberalizzazione nell'accesso al gioco, (di recente il Governo Monti è intervenuto, anche in questo settore, con norme che permettono una maggiore liberalizzazione del fenomeno) permettendo che il gioco stesso sia promosso con messaggi pubblicitari pervasivi, che raggiungono ampi strati di popolazione, compresi i minorenni, dall'altro per favorire una maggiore assistenza per le persone affette da dipendenze patologiche da gioco.

Di recente con il DL 158/2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante il più alto livello di tutela della salute), convertito con modificazioni dalla legge 189/2012, all'articolo 5 inserisce il gioco d'azzardo patologico all'interno dei LEA permettendo così alle persone affette da dipendenza di ricevere gratuitamente cure e assistenza dal Servizio sanitario nazionale e regionale.

A livello regionale, invece, le regioni che hanno disciplinato la materia definendo compiti e funzioni sono la Regione Liguria con legge regionale 30 aprile 2012 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" e la Provincia Autonoma di Bolzano con legge provinciale n. 13 del 22 novembre 2010 "Disposizioni in materia di gioco lecito".

Per quanto riguarda l'ubicazione delle sale giochi, in quanto locali ove è possibile fruire di una prestazione ludica e di svago, esse non si configurano, seguendo l'elencazione contenuta nell'articolo 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, né come esercizi commerciali né come servizi pubblici, bensì, pubblici esercizi e in quanto tali, il Sindaco può esercitare su di esse la potestà regolatoria degli orari di apertura e chiusura al pubblico. Sempre ai comuni sono attribuite le funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza tra cui le licenze per sale pubbliche, per biliardi o per altri giochi leciti. Le Regioni e le Province autonome, invece, possono dettare una disciplina sulla localizzazione delle sale

giochi che preveda distanze da luoghi sensibili in quanto tali norme non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un lato, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate. Tali disposizioni non sono invasive della competenza statale in quanto hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell'ordine pubblico.

A tal riguardo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 9 novembre 2011, ha dato una lettura più elastica della riserva statale, giudicando perfettamente conforme al dettato costituzionale la legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 novembre 2010 n. 13, recante "Disposizioni in materia di gioco lecito", che introduce una disciplina decisamente restrittiva per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'apertura di nuove sale da gioco.

Purtroppo, non è invece possibile per la legge regionale rinviare ad apposito regolamento la determinazione del numero massimo di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimento o di gioco di abilità che possono essere installati all'interno di sale giochi circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati. La materia in esame è, invero, disciplinata da prescrizioni rientranti nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza che l'articolo 117 Cost., secondo comma, lettera h), attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. La disciplina statale, infatti, definisce la nozione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici d'azzardo e quella di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito; vieta i primi, e consente i secondi; detta le sanzioni per la violazione della disciplina relativa ai primi; stabilisce le prescrizioni che limitano l'utilizzo dei secondi. La materia, quindi, come la Corte ha più volte precisato, si riferisce all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, e in essa rientra, non solo la disciplina dei giochi d'azzardo, ma anche quella relativa ai giochi che, pur presentando un elemento aleatorio e distribuendo vincite, non sono ritenuti giochi d'azzardo.

La presente proposta di legge, partendo dagli assunti sopra riportati, interviene all'interno delle competenze proprie della Regione: localizzazione delle sale giochi e d'intrattenimenti; interventi di natura socio-educativa, socio-sanitaria e sanitaria volti a prevenire e curare gli effetti della dipendenza da gioco, lo sviluppo di azioni organiche e integrate per la prevenzione, primaria e secondaria, e per l'allestimento di una rete di protezione socio-sanitaria in grado di farsi carico delle persone con problematiche di Gioco d'Azzardo Patologico.

Nel dettaglio dei singoli articoli:

- *l'articolo 1 definisce le finalità e le linee di intervento;*
- *l'articolo 2 definisce la tipologia del gioco d'azzardo patologico;*
- *l'articolo 3 individua i destinatari della proposta di legge;*
- *l'articolo 4 stabilisce le linee di intervento della Regione;*
- *l'articolo 5 definisce gli interventi delle Aziende ULSS;*
- *l'articolo 6 definisce gli interventi delle organizzazioni afferenti al terzo settore;*

-
- *l'articolo 7 istituisce l'Osservatorio regionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d'azzardo patologico;*
 - *l'articolo 8 individua, in collaborazione con gli enti locali, l'ubicazione delle sale da gioco e i definisce quali solo i luoghi sensibili;*
 - *l'articolo 9 interviene sull'attività di informazione e promozione del gioco misurato, responsabile e consapevole;*
 - *l'articolo 10 assicura la copertura finanziaria della presente legge;*
 - *l'articolo 11 introduce la clausula valutativa.*

NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÈ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, nell'ambito delle competenze spettanti alla regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, in osservanza alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e a quelle della Commissione Europea sui rischi del gioco d'azzardo, di natura legale e illegale, con la presente legge definisce le norme per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate.

Art. 2 - Definizione del gioco d'azzardo patologico.

1. Per gioco d'azzardo patologico (GA) s'intende la patologia descritta nel Manuale Statistico-Diagnostico dei disturbi mentali nella sua IV versione (DSM-IV; 1994) che ha affinità con il gruppo dei Disturbi Ossessivo-Compulsivi (DOC) e con i comportamenti d'abuso e le dipendenze.

Art. 3 - Destinatari.

1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi le persone e le famiglie, in particolare gli adolescenti, che si trovano nella condizione diagnosticata dai servizi pubblici di essere un individuo incapace di resistere all'impulso di giocare, il cui comportamento compromette le relazioni personali, matrimoniali, familiari e lavorative.

Art. 4 - Compiti della Regione.

1. Per contribuire efficacemente al perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, la Regione attua le seguenti misure:

- a) istituisce in ogni Azienda ULSS, presso il Dipartimento per le dipendenze, un'unità operativa specializzata nel trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico e ne definisce gli standard, in particolare rispetto alla composizione multidisciplinare dell'equipe, e la iniziale dotazione organica con autorizzazione all'assunzione;
- b) istituisce dell'Osservatorio regionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d'azzardo patologico;
- c) sostiene campagne di informazione sui rischi e sui danni dal gioco d'azzardo patologico, legale e illegale anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e gli organismi del terzo settore;
- d) contenimento dell'impatto delle attività connesse all'esercizio di sale da giochi e di attrazione sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica;
- e) valida, tramite l'Osservatorio, protocolli amministrativi, diagnostici e trattamentali ai fini di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze dal gioco d'azzardo patologico;

- f) promuove la costituzione di gruppi di mutuo aiuto in collaborazione con gli organismi del terzo settore;
- g) istituisce un numero verde regionale, anche tramite gli enti ausiliari, gli organismi del terzo settore finalizzato a fornire un primo ascolto e un servizio di assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce le linee di indirizzo sugli interventi di cui al comma 1 lettere c), d) e g).

Art. 5 - Compiti delle Aziende ULSS.

1. Quale misura di salute pubblica, in osservanza alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le Aziende ULSS, tramite i Dipartimenti per le dipendenze, garantiscono a tutte le persone con comportamenti di abuso e dipendenza da GAP la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento del programma terapeutico individualizzato.

2. Le prestazioni previste sono medico-specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio educative e riabilitative, sia in regime ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale.

3. Presso ogni Azienda ULSS è istituito un'unità operativa, afferente ai Dipartimenti per le dipendenze, per il trattamento dei comportamenti di abuso e dipendenza da GAP.

4. Il personale delle unità operative specialistiche è afferente al Dipartimento per le dipendenze e tramite protocolli con il Dipartimento per la salute mentale, nel caso ove fosse necessaria la presenza di altri operatori e specialisti.

Art. 6 - Compiti del Terzo Settore.

1. Le organizzazioni non profit afferenti al terzo settore, in possesso dei requisiti e delle competenze specialistiche concernenti il gioco d'azzardo patologico concorrono all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, in particolare:

- a) possono partecipare alle attività di studio, ricerca e monitoraggio del fenomeno in ambito regionale;
- b) possono essere incaricate delle attività di formazione delle equipe specialistiche che andranno a costituirsi nei Dipartimenti delle dipendenze;
- c) possono concorrere alla progettazione territoriale sociosanitaria, anche di prevenzione, sul fenomeno del gioco d'azzardo anche in collaborazione con le Aziende ULSS e/o enti locali.

Art. 7 - Osservatorio regionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d'azzardo patologico.

1. L'Osservatorio regionale sulle dipendenze ha il compito, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di studiare e monitorare il fenomeno sui disturbi da dipendenza comportamentale e da GAP in ambito regionale, proponendo strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, nonché lo studio di protocolli e strumenti amministrativi, diagnostici e trattamentali da destinare, tramite gli Uffici regionali, alle strutture pubbliche e private dedicate alla prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da GAP e delle patologie correlate.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.

Art. 8 - Ubicazione delle sale da gioco e luoghi sensibili.

1. L'autorizzazione all'esercizio di sale da giochi e di attrazione, ai fini dell'incremento della sicurezza urbana, intesa quale garanzia di una razionale e adeguata costruzione dello spazio o dell'assetto urbano, della qualità di vita e dei servizi per la collettività, è rilasciata dal sindaco territorialmente competente, ai sensi degli articoli 86, 88 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modifiche e integrazioni, previa comparazione degli interessi coinvolti, dando priorità all'interesse pubblico alla prevenzione dal vizio del gioco e previo verifica delle seguenti presupposti:

- a) ubicazione all'esterno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi e delle pertinenze di edifici di culto;
- b) ubicazione in luoghi non destinati a servizio pubblico;
- c) ubicazione delle stesse a distanza, almeno, di trecento metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili, impianti sportivi o altri istituti frequentati principalmente da giovani, mercati di quartiere, luoghi di culto, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario o assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, camere mortuarie, cimiteri, sportelli bancari, sportelli bancomat, altre sale giochi;
- d) il locale da adibire a sale da gioco e di attrazioni deve avere la destinazione a uso commerciale e non essere confinante con edifici di civile abitazione;
- e) ubicazione in luogo con dotazione minima di parcheggi nel rispetto dello strumento urbanistico vigente del comune;
- f) ubicazione in luoghi in cui non vi sia alto traffico pedonale;
- g) ubicazione in luoghi lontano dai percorsi casa-scuola;
- h) presenza di adeguata documentazione di previsione di impatto acustico;
- i) l'installazione degli apparecchi utili al gioco deve essere prevista esclusivamente all'interno dell'esercizio di sala giochi;
- j) l'ubicazione in luoghi che non attirino, in qualsiasi modo, l'interesse di bambini e adolescenti.

2. L'autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Sindaco, territorialmente competente, può individuare altri luoghi sensibili in cui non è ammessa l'apertura di sale da giochi e di attrazione tenuto conto dell'impatto sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Art. 9 - Informazione e promozione alla consapevolezza dei rischi e divieto di pubblicità.

1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da giochi e di attrazione.

2. All'esterno delle sale giochi non potranno essere esposte insegne che pubblicizzino l'attività secondaria e complementare di somministrazione qualora esistente.

3. All'interno delle sale da giochi dovrà essere esposto un cartello informativo, ben visibile, in cui è ammesso valorizzare il ruolo sociale del gioco, la voglia di divertirsi con serenità, in cui dovranno, inoltre, essere presenti:

- a) inviti alla moderazione;
- b) inviti al senso di responsabilità;
- c) inviti rivolti a comunicare i rischi dell'abuso;
- d) comunicazioni volte a far capire quando il gioco può trasformarsi da un divertimento ad un problema patologico;
- e) comunicazioni sulla possibilità di chiedere aiuto e informazioni sui centri socio-educativi, socio-sanitari e i Servizi per le Dipendenze di riferimento presenti sul territorio;
- f) il numero verde di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g).

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determinerà le specifiche informazioni d'obbligo che dovranno essere presenti nei locali delle sale da gioco e intrattenimento.

Art. 10 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

Art. 11 - Clausola valutativa.

1. Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge e indicazioni per l'aggiornamento della programmazione pluriennale.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Definizione del gioco d'azzardo patologico.	5
Art. 3 - Destinatari.	5
Art. 4 - Compiti della Regione.....	5
Art. 5 - Compiti delle Aziende ULSS.....	6
Art. 6 - Compiti del Terzo Settore.	6
Art. 7 - Osservatorio regionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d'azzardo patologico.....	6
Art. 8 - Ubicazione delle sale da gioco e luoghi sensibili.....	7
Art. 9 - Informazione e promozione alla consapevolezza dei rischi e divieto di pubblicità.	7
Art. 10 - Norma finanziaria.....	8
Art. 11 - Clausola valutativa.....	8

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 8

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1) (2).

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (3) (4)

Art. 86 (art. 84 T.U. 1926)

Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi (9), compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche (10), né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni (11), ovvero locali di stallaggio e simili. (5)

Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma. (8)

[La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. (7) (12)]

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all' articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. (6)

Art. 88 (art. 86 T.U. 1926) (13) (14) (15)

1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.

Art. 110 (art. 108 T.U. 1926) (16) (40) (45)

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco,

è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. (20)

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell' articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. (21)

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. (28)

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; (27) (26)

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); (29)

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno,

da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera (39). (17) (41) (42) (43)

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

[b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004 (22), tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; (18) (34)]

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro; (44)

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; (36)

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (36).

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma

1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004. (19)

7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. (37)

7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita. (37)

7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. (37)

[8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18. (32)]

[8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. (32) (35)]

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
- b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
- c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed

alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; (30)

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente; (33)

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio; (38)

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale (38). (22)

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso. (23)

9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. (31)

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168. (23)

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell' articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell' articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all' articolo 88. (24)

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. (25)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

(2) Per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, vedi l'art. 26, comma 3, lett. d), D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

(3) Il regolamento di esecuzione del presente testo unico è stato emanato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(4) Vedi, anche, gli artt. 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85.

(5) Comma modificato dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480.

(6) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(7) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

(8) Comma inserito dall'art. 2-bis, comma 1, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 131.

(9) Per l'apertura degli alberghi, occorre anche, ai fini igienico-sanitari, un'autorizzazione che concede il Sindaco, su parere favorevole dell'ufficiale sanitario; vedi, al riguardo, gli artt. 231 e 232, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie; vedi, poi, sulle migliorie igieniche negli alberghi il R.D. 24 maggio 1925, n. 1102, sull'autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi complementari, la L. 21 marzo 1958, n. 326 e il D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869 e sull'autorizzazione alla gestione di un albergo da parte del locatore del medesimo, l'art. 15, R.D. 16 giugno 1938, n. 1298.

(19) Vedi, anche, l'art. 63, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

(11) Gli stabilimenti di bagni non possono essere aperti o posti in esercizio senza autorizzazione del Prefetto che lo concede su parere del Consiglio provinciale di sanità; vedi al riguardo l'art. 194, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie.

- (12) Vedi, anche, il D.Lgs.P. 28 giugno 1946, n. 78 e l'art. 1, L. 8 luglio 1949, n. 478, nonché gli artt. 3, 9 e 10, D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918, a norma dei quali per la costruzione e l'esercizio dei rifugi alpini occorre l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo. I rifugi alpini, inoltre, non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Vedi, inoltre, il D.Lgs.Lgt. 4 settembre 1944, n. 184 e il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235.
- (13) Articolo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 9, L. 13 dicembre 1989, n. 401 e successivamente, sostituito dall'art. 37, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
- (14) L'art. 2, comma 2-ter, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 ha interpretato il presente comma nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Vedi anche, il art. 2, comma 2-quater del medesimo D.L. 40/2010.
- (15) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 454 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 88 così come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
- (16) Articolo modificato dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507, dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904, dall'art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425, dall'art. 37, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, sostituito dall'art. 22, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.
- (17) Comma modificato dall'art. 39, comma 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 525, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (18) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 495, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.
- (19) Comma inserito dall'art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e, successivamente, così modificato dallo stesso art. 39, comma 7-bis, D.L. 269/2003, come modificato dall'art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
- (20) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 540, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (21) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 541, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (22) Comma sostituito dall'art. 1, comma 543, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e, successivamente, dall'art. 1, comma 86, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

- (23) Comma inserito dall'art. 1, comma 544, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (24) Comma sostituito dall'art. 1, comma 545, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (25) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 546, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (26) A norma dell'art. 1, comma 531, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con gli apparecchi di cui alla presente lettera, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.
- (27) Lettera così modificata dall'art. 38, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, dall'art. 1, comma 282, lett. a), nn. 1) e 2), L. 24 dicembre 2007, n. 244; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 283 del predetto art. 1, L. 244/2007.
- (28) Comma modificato dall'art. 1, comma 85, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (29) Lettera inserita dall'art. 1, comma 282, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 283 del predetto art. 1, L. 244/2007.
- (30) Lettera così modificata dall'art. 15-bis, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.
- (31) Comma inserito dall'art. 1, comma 544, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 74, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall'art. 24, comma 19, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
- (32) Comma abrogato dall'art. 24, comma 19, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
- (33) Lettera così modificata dall' art. 10, comma 9-quinquies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
- (34) Lettera modificata dall'art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
- (35) Comma inserito dall'art. 1, comma 542, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (36) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 475, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (37) Comma inserito all'art. 1, comma 475, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (38) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 475, lett. c), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (39) Per la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui alla presente lettera, vedi l'art. 1, comma 479, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
- (40) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 415 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 23-27 febbraio 2009, n. 56 (Gazz. Uff. 11 marzo 2009, n. 10, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 110, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.

(41) Per l'avvio dei sistemi di gioco, di cui alla presente lettera, vedi il Decreto 6 agosto 2009.

(42) Per la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui alla presente lettera, vedi il Decreto 22 gennaio 2010.

(43) Vedi, anche, il comma 13 dell'art. 39, D.L. n. 269/2003, i commi 526, 530 e 531 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, il Decreto 10 aprile 2003, il Decreto 27 ottobre 2003, il Decreto 4 dicembre 2003, il Decreto 18 gennaio 2007, il Decreto 4 luglio 2007, il comma 1 dell'art. 1-ter, D.L. 25 settembre 2008, n. 149 e il Decreto 27 luglio 2011. Con Provvedimento 1° luglio 2004 sono state stabilite le modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui al presente comma, nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari.

(44) Vedi, anche, il Decreto 8 novembre 2005 e il Decreto 30 gennaio 2006.

(45) Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della legge n. 388 del 2000 e il comma 5 dell'art. 22 della legge n. 289 del 2002. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale, in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457.